

In bollo da € 16,00

Spett. Provincia di Cremona
corso Vittorio Emanuele 17
26100 Cremona

Premesso che:

- 1) con provvedimento n. del la ditta
....., con sede legale a
....., codice fiscale
è stata autorizzata a realizzare l'impianto e ad esercitare l'attività di
(smaltimento D - oppure recupero R) ubicata nel comune di
via
- 2) a garanzia degli adempimenti relativi agli obblighi di legge e alle prescrizioni contenute nei provvedimenti e nelle disposizioni di cui al punto 1, la ditta è tenuta a presentare alla Provincia di Cremona in qualità di ente da garantire, una garanzia finanziaria di €
- 3) con d.g.r. 19461 del 19/11/2004 sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per la presentazione delle garanzie finanziarie inerenti all'esercizio delle attività disciplinate dagli artt. 27, 28 e 31 del d.lgs. 22/1997 (attualmente trasposti negli artt. 208, 210 e 214 del d.lgs. 152/2006), nonché dal d.lgs. 36/2003;
- 4) che la suddetta garanzia può essere prestata mediante cauzione, polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria.

Tutto ciò premesso

Art. 1 – Costituzione della garanzia

La sottoscritta Agenzia di Credito iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppo Creditizi al n. / Società di Assicurazione (in seguito denominata Società), autorizzata al rilascio di cauzioni con polizze fidejussorie/fidejussione bancaria a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ai sensi della normativa vigente, con provvedimento n. del, con sede legale in – via – C.F. n. (agenzia di), nella persona dei suoi legali rappresentanti, con la presente polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c., si costituisce fideiussore della ditta, con sede legale in Comune di – Via – e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore della Provincia di Cremona – in rispetto degli obblighi ad essa derivanti per effetto di quanto indicato ai punti 1) e 2) delle premesse, fino all'importo di €

Art. 2 – Delimitazione della garanzia

La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che il Contraente (intendendo con esso la ditta di cui al precedente articolo) fosse tenuto a corrispondere alla Provincia di Cremona a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento e/o recupero rifiuti, compreso la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

Art. 3 – Efficacia e durata della garanzia

La presente garanzia finanziaria ha efficacia a partire dalla data odierna sino al, secondo quanto indicato al punto 6 dell'allegato A della deliberazione citata in premessa, con la quale sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per la presentazione delle garanzie finanziarie di cui trattasi; decorso tale periodo, la garanzia rimarrà comunque valida sino ad avvenuta liberazione da parte della Provincia di Cremona tramite dichiarazione scritta.

A seguito di presentazione di nuova polizza, accettata dalle Parti, la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione da parte della Società/Banca – Agenzia di Credito, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa e non venga rilasciata la dichiarazione di cui sopra.

L'ente può avvalersi della garanzia limitatamente alle inadempienze di cui all'art. 2.

Art. 4 – Facoltà di recesso

La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal 30° giorno successivo alla comunicazione alla Provincia di Cremona ed al Contraente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso la garanzia rimane efficace per le eventuali inadempienze commesse dal contraente nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e la Provincia di Cremona può avvalersene ai sensi e nei termini di cui agli artt. 2 e 5.

Art. 5 – Escussione della garanzia finanziaria

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con il presente contratto, sarà eseguito dalla Società/Banca – Agenzia di Credito, entro 30 giorni dalla notifica del soggetto beneficiario, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, la Società/Banca – Agenzia di Credito, non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà anche senza il consenso del Contraente, al quale verrà trasmesso un semplice avviso.

Art. 6 – Pagamento del premio ed altri oneri

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società ed il Contraente, non possono essere opposti all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso. Nessuna eccezione potrà essere opposta all'ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 7 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra il Beneficiario della presente garanzia, il Contraente e la Società/Banca – Agenzia di Credito, dovranno essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8 – Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, tra l'ente garantito e la Società/Banca – Agenzia di Credito, è competente l'Autorità giudiziaria ove ha sede l'ente beneficiario.

(Luogo), (data)

Il Contraente

.....

La Società

.....
(firma autenticata)